



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

DETERMINA

N. 00019 DEL 08.01.2021

OGGETTO: LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "MARIANO SANTO" DI COSENZA". SCHEDA AOC2 ORDINANZA COMMISSARIALE N.26/08 ART.20 LEGGE 67/88.

Risoluzione contrattuale.

C.I.G.: 068230825F C.U.P. : F83B10000530002

Il Direttore della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, Ing. Amedeo De Marco, in forza delle attribuzioni proprie della dirigenza di cui alla Deliberazione n.132 del 23/07/2020, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO

Che l'Ordinanza n. 26 del 25 settembre 2008 con la quale il Commissario Delegato pro tempore ha disciplinato le modalità attuative per la realizzazione dei progetti ricompresi nel Programma di Potenziamento Funzionale e Innovazione Tecnologica delle Aziende Ospedaliere di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, positivamente valutato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 16 settembre 2008;

Che l'Ordinanza n. 13 del 22 novembre 2010 con la quale il Commissario Delegato, preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 17 settembre 2010, ha approvato il Programma di Potenziamento Funzionale e Innovazione Tecnologica delle tre Aziende Ospedaliere, provvedendo alla rimodulazione del Programma delle Aziende di Cosenza e Reggio Calabria;

Che il Programma di Potenziamento Funzionale e Innovazione Tecnologica comprendeva, tra gli altri, l'intervento denominato – Azienda Ospedaliera di Cosenza “Adeguamento statico, impiantistico e funzionale di alcuni edifici esistenti all'interno dello S.O. Mariano Santo di Cosenza” – **Codice Intervento “ AOCS2 ”**;

Che con Delibera n.730/10 questa Azienda ha approvato il progetto definitivo;

Che con Delibera n. 1452 del 28 Dicembre 2011, l'Azienda Ospedaliera ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento Normativo presso il Presidio Ospedaliero Mariano Santo di Cosenza, denominato AOCS2 all'Impresa ATI Consorzio AGP-ICM S.r.l. - Aerclima S.r.l., successivamente riunite in Consorzio GICO S.r.l. ;

Che in data 26.10.2012 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge;

Che in data 13.02.2013 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto con la Ditta aggiudicataria, registrato a Cosenza in data 07.03.2013 n. 1630;

Che con Delibera n. 242 del 18.10.2016 l'Azienda ha approvato la perizia di variante e suppletiva, entro il quinto d'obbligo, per come proposta e redatta dalla Direzione Lavori, nel cui atto è stato ridefinito il Quadro Economico dell'intervento;

Che nel medesimo atto è stato approvato anche il progetto relativo alle Opere Complementari, relative alla Riqualficazione della Cabina Elettrica a servizio del P.O. Mariano Santo, per come redatto dalla Direzione Lavori, i cui lavori sono stati affidati al medesimo Consorzio GICO srl;

Che con Determina n. 854 del 10/08/2020, per le motivazioni in essa esplicitate, veniva approvata la Perizia di Variante relativa al Corpo 9, per come proposta e redatta dalla DL, che non ha comportato alcun impegno di spesa ma prevede un'economia di € 49.638,87 al lordo del ribasso d'asta, e il relativo QE;

Che con Delibera n. 140 del 7 agosto 2020 (rettificata con delibera n. 143 del 26/08/2020 e successiva delibera n. 198 del 21 ottobre 2020) veniva nominato il Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 11 settembre 2020;

Che con pec del Direttore dei Lavori del 2 novembre 2020 veniva ribadita la progressiva e preoccupante dismissione delle attrezzature di cantiere necessarie al proseguimento dei lavori;

Che con nota n 11185 del 4 novembre 2020 veniva inoltrato al Collegio Consultivo la richiesta di verificare e comunicare la propria determinazione in merito:

- al rispetto dei tempi contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice; alle eventuali cause ostative all'esatto adempimento dell'opera nei termini stabiliti ed alle loro possibili imputazioni; alle penali da applicare all'impresa aggiudicataria;
- alle riserve formulate dal Consorzio affidatario ed al loro fondamento;
- alle anomalie denunciate dalla ditta ENGIE Servizi Spa (affidataria dei servizi di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento a servizio degli ospedali dell'Azienda Ospedaliera) relativo ai lavori di realizzazione dei nuovi impianti di climatizzazione e riscaldamento a servizio dell'UFA;

Che con nota n° 11723 del 17/11/2020, il RUP diffidava l'impresa esecutrice GICO srl a riprendere le attività di cantiere, anche in relazione al persistere dell'emergenza sanitaria, entro il successivo 23 novembre 2020, con riserva, in mancanza, di procedere secondo le previsioni di legge e con eventuale richiesta di danni;

Che con pec del 18 novembre 2020, il Consorzio GICO srl segnalava al RUP i contrasti anche giudiziari con la consorziata AS Costruzioni srl, esecutrice dei lavori edili in questione, e la intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale con la stessa AS Costruzioni srl additata come responsabile di "abbandono e smantellamento del cantiere";

Che il Collegio consultivo, in data 9/11/2020, 23/11/2020, 18/12/2020 notificava rispettivamente la prima, la seconda e la terza delle proprie determinazioni in merito ai quesiti formulati congiuntamente da questa Azienda e dal Consorzio GICO per la soluzione della disputa tecnica insorta tra le stesse;

Che, con la quarta determinazione del CCT, emanata in data 24 dicembre 2020, in merito al quesito 1 relativo all'applicazione delle penali, il Collegio statuiva che nella fattispecie in esame risultano integrati i presupposti in presenza dei quali la normativa vigente *ratione temporis* (art. 145, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010) prevede l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto;

Che, in particolare, la determinazione del CCT di cui al punto precedente, prende atto:

- del mancato rispetto dei tempi contrattuali da parte di GICO srl e dell'assenza di ogni diritto all'implicito riconoscimento delle proroghe richieste;
- dell'abbandono del cantiere da parte dell'impresa esecutrice AS Costruzione e la mancata ripresa dei lavori a seguito di diffida del RUP alla GICO srl;

Che, in considerazione dell'istruttoria svolta, il Collegio Consultivo, conclude che la *"Risoluzione appare peraltro doverosa, anche in considerazione della previsione normativa del comma 4 dell'art. 5 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo la quale la stazione appaltante nel caso in cui la prosecuzione dei lavori per qualsiasi motivo ... non possa procedere con il soggetto designato, dichiara **senza indugio, in deroga** alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la risoluzione del contratto, che opera di diritto, provvedendo per il completamento dell'opera secondo una delle alternative modalità indicate dalla lettera da a) a d) dello stesso comma 4, a cui potrà ricorrere nel caso di specie la stazione appaltante"*;

Che ai sensi del comma 3 dell'art 6 della L 120/2020 “.....L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse”;

Che, con pec del 30 dicembre 2020, il Consorzio Telesio, affidatario di convenzione di consulenza tecnica e giuridica di cui alla Delibera n 1543/2008 condividendo le conclusioni del Collegio Consultivo Tecnico, chiariva ulteriormente che le determinazioni del CCT hanno “la natura di lodo contrattuale (art. 808-ter cpc) salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta tra le parti stesse” e che, pertanto il RUP “dovrà procedere in tal senso”;

Che si dà mandato alla Direzione Lavori, di procedere alla redazione dello stato di consistenza;

Che in attuazione di quanto statuito dall'art 113 co 5 del D. Lgs 163/2006 si procederà ad avviare il procedimento per l'incameramento della cauzione definitiva;

Che alla data odierna e per gli effetti alla data di sospensione dei lavori unilateralmente assunta dal Consorzio GICO SRI risultano contabilizzati lavori fino al SAL XVII per un importo complessivo di Euro 6.512.511,74;

Che il RUP notificherà la determinazione conclusiva di risoluzione del contratto alla GICO srl e attiverà gli adempimenti successivi previsti dall'art. 138, co 1, 2 e 3 del Dlgs 163/2006;

Che, per il completamento dell'opera, si procederà con una delle modalità indicate dalla lettera a) a d) del comma 4 dell'art. 5 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Che l' Azienda si riserva di quantificare i danni derivanti dai ritardi nella esecuzione delle opere e dall'abbandono del cantiere;

CONSIDERATO

Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

Che occorre dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

Accertata la regolarità tecnico amministrativa

DETERMINA

Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

Di prendere atto della quarta determina del Collegio Consultivo Tecnico del 24 dicembre 2020, che se pur non allegata costituisce parte integrante della presente determinazione, ed in conseguenza di risolvere il contratto sottoscritto con Consorzio GICO srl con sede in via De Nava n. 40/B in Reggio Calabria in data 12 febbraio 2013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza al n. 1630 in data 7 marzo 2013, e gli atti di sottomissione relativi alle varianti approvate, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che recita: *"la stazione appaltante nel caso in cui la prosecuzione dei lavori per qualsiasi motivo ... non possa procedere con il soggetto designato, dichiara **senza indugio, in deroga** alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la risoluzione del contratto che opera di diritto"*;

Di procedere, in attuazione di quanto statuito dall'art 113 comma 5 del D. Lgs 163/2006 ad avviare il procedimento per l'incameramento della cauzione definitiva;

Di dare mandato alla Direzione Lavori, di procedere alla redazione dello stato di consistenza;

Di demandare al RUP di notificare la determinazione conclusiva di risoluzione del contratto alla GICO srl e di attivare gli adempimenti successivi previsti dall'art. 138, co. 1, 2 e 3 del Dlgs 163/2006;

Di attivare, ai fini del completamento dell'opera, le procedure previste dallo stesso comma 4 dell'art. 5 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 con una delle modalità indicate dalla lettera a) e d);

Di riservarsi una quantificazione dei danni derivanti dai ritardi nella esecuzione delle opere e dall'abbandono del cantiere;

Di rinviare a successivo atto ogni decisione in merito al completamento dei lavori;

Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;

Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art 3 -ter del D Lgs n 502/1992 e s.m.i.

Il Resp. del Procedimento
Sig. Stefania Carlucci

Il Resp. Servizi Amm.vi
Dott.ssa Erminia Piane

Il Direttore dell'Ufficio
Ing. Amedeo De Marco

SI ATTESTA

Che la presente determinazione, in copia

- ☐ è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- ☐ è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- ☐ è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati:

Cosenza, li _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

- ☐ che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- ☐ che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. _____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

- ☐ che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11
- ☐ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- ☐ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti